

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5908 di Giovedì 28 agosto 2025

Riflessioni sulla formazione in materia di SSL per i datori di lavoro

Riflessioni sulle novità connesse alla nuova formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista per i datori di lavoro. A cura di Graziella Silipo (Responsabile SSL CGIL Piemonte).

Il nuovo Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in materia di formazione, ha riaperto un dibattito interessante non solo sulla normativa e sulle nuove regole, ma anche, più genericamente, sulla qualità della formazione e sui fabbisogni in termini di ore, anche in relazione ai diversi ruoli in materia di sicurezza.

*Pubblichiamo oggi un contributo di Graziella Silipo, responsabile SSL CGIL Piemonte, dal titolo "**Formazione in materia di SSL per i Datori di Lavoro, ne parliamo?**". Il contributo si sofferma sulla novità della formazione obbligatoria dei datori di lavoro, con riferimento a quanto contenuto nel nuovo Accordo sulla formazione e nel d.lgs. n. 81/2008.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL1013] ?#>

Formazione in materia di SSL per i Datori di Lavoro, ne parliamo?

Finalmente anche per i **Datori di lavoro (di seguito DL)** è prevista la **formazione obbligatoria** in materia di salute e sicurezza su lavoro (SSL)!

Quanto dura? Durata minima 16 ore! (durata minima della formazione obbligatoria per i/le RLS 32 ore, esattamente il doppio).

Certo è un passo in avanti, dal niente a qualcosa ma se leggiamo gli obiettivi contenuti nell' Accordo Stato-Regioni dell'aprile 2025 vien da chiedersi com'è possibile in 16 ore raggiungere gli ambiziosi obiettivi:

"Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti **competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale** della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:

- a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
- b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- d) far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione..."

Apprezzabile, nel modulo "giuridico normativo" l'esplicito riferimento alla "prevenzione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro" e alla Convenzione ILO 190/2019.

La formazione obbligatoria per i **DL** è inserita all'art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08 (a seguito di quanto previsto dalla L. 215/2021):

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo".

E al **comma 7-bis** "La formazione di cui al comma 7 **può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori**".

Ma il titolo dell'art. 37 rimane "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" !

E poi, l'art 37 comma 12 del D.Lgs 81/08 prevede che "La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori..." e per i **DL**?

"Collaborazione" per noi ha voluto dire, dopo l'emanazione del precedente Accordo sulla formazione SSL, anche definire linee guida e di indirizzo in Accordi regionali dedicati, tra CGIL CISL UIL Piemonte e Confindustria e con Confapi (che certo ora saranno da aggiornare).

E per quanto riguarda la formazione dei DL, quanto previsto in merito alla collaborazione con gli Organismi Paritetici, vale?

All'art. 37 comma 12 non è specificato, mi si dirà, "e dei Datori di Lavoro", giusto, ma neanche nel titolo dell'Art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" è specificato "...e dei datori di lavoro"!

Si procede per assimilazione?! Ma la legge non prevede l'assimilazione!

Ho a volte l'impressione che chi scrive non rilegge!

Bisognerà aprire una riflessione su come fare un bel lavoro, in collaborazione (appunto! anche chiedendo alle/ai RLS che cosa rilevano nell'assolvimento degli obblighi da parte dei DL) per aiutare a riempire di contenuti e di relazioni vere la formazione per i DL che è davvero una grande opportunità e per esempio:

- ragioniamo davvero sui fabbisogni formativi per i DL magari anche differenziati per comparti (così come dovremmo fare per la formazione RLS);
- consideriamo davvero la durata delle 16 ore "minima" e non massima;
- troviamo una modalità per cui, anche in merito alla formazione, ciascun soggetto in capo a cui stanno prerogative e obblighi in materia di SSL (medico competente, RSPP, RLS, D.L.) non si viva il ruolo in maniera isolata e per puro adempimento formale (quando va bene!) ma in interazione fattiva per fare prevenzione e salute e salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

La formazione lo diciamo sempre, è importantissima, ma è necessario declinarla, bene, verificarla, monitorarla, modificarla, non è un monolito è materia plasmabile e viva.

Ne parliamo?

Graziella Silipo

Responsabile SSL CGIL Piemonte



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it